



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ATTO N. 250 DEL 12/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO- APPROVAZIONE TARiffe 2026

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 16:29 nella Sede Comunale, si è riunita in modalità mista in presenza e in videochiamata

LA GIUNTA MUNICIPALE

convocata nelle forme di legge con l'intervento:

| | | |
|--------------------|-----------|----------|
| BENEDETTI MARCO | Sindaco | Presente |
| ATTANASIO FEDERICO | Assessore | Presente |
| BRAVI BARBARA | Assessore | Presente |
| ANGELINI LUCA | Assessore | Presente |
| ANGELINI DANIELE | Assessore | Assente |
| PANDOLFI SERENA | Assessore | Presente |

Presenti: 5

Assenti: 1

Presiede il Dr. Marco Benedetti, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Antonella Vozzolo.

Richiamato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/04/2022.

L'Assessore Angelini Luca è collegato on line mediante collegamento attivo sul dispositivo del Sindaco.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.cittadimentana.it/home/>. L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto: “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” e in particolare l’art. 4 relativo all’istituzione dell’imposta di soggiorno;

Dato atto che il comma 1 del sopracitato art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente che “*I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro a notte per soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali*”;

Tenuto conto che il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 attribuisce alle Regioni il compito stilare elenchi regionali con cui individuare i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi, anche su proposta dei comuni interessati, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti;

Preso atto dell’art 29, comma 1 lett. c), della Legge della Regione Lazio n. 7 del 22 Ottobre 2018 che recita “ Sono Comuni turistici, ai fini di cui all’art. 4 del decreto legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) e successive modifiche, tutti i Comuni della Regione” e che, pertanto, il comune di Mentana ha i requisiti per applicare l’imposta di soggiorno;

Dato atto, altresì, che il comma 3 del sopracitato art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente che “*Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo*”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 18/06/2019, con cui è stata istituita l’imposta di soggiorno ed è stato approvato il relativo Regolamento;

Precisato che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote/tariffe la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta comunale;

Visti:

– l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.cittadimentana.it/home/> .

L’accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente;

Rilevato che con Deliberazione della Giunta comunale n. 271 del 19 dicembre 2024 sono state approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2025;

Ritenuto di dover confermare, per l'esercizio finanziario 2026, le medesime tariffe per l'imposta di soggiorno;

Visto il parere rilasciato dall'incaricata di E.Q. del Servizio Entrate, allegato al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria (art. 49 I comma D. Lgs. 267/2000);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria (art. 49 I comma D. Lgs. 267/2000);

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare la misura dell'imposta di soggiorno per un importo pari ad € 1,00 giornaliero per ogni pernottamento a far data dal 01/01/2026;
- 3) di dare atto che il gettito di entrata derivante dal presente atto trova stanziamento sul bilancio di previsione 2026-2028, sul Titolo 1 – Tipologia 101 - Categoria 41 - “Imposta di Soggiorno”;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 15 bis, comma 1, lettera a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha modificato l'art. 13, comma 15 del D. Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 6) di destinare i proventi dell'imposta alle finalità previste dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 art. 4; Successivamente, stante l'urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. **250** del **12/12/2025**

con votazione unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.cittadimentana.it/home/> .
L’accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

Deliberazione n. 250 del 12/12/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dr. Marco Benedetti

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Vozzolo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.cittadimentana.it/home/> .
L’accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”